FONDO PENSIONI DEL PERSONALE
Gruppo BNL/BNP Paribas Italia

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AL FONDO DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ADERENTI

Edizione 0		
Progressivo revisione	**Data Approvazione al CdA**	**Stato di emissione documento**
00	**26/10/2011**	Prima emissione
01	**20/12/2013**	Aggiornamento art. 5
02	**26/02/2026**	Revisione

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di dare attuazione alle previsioni dello Statuto del Fondo Pensioni del Personale delle società dei gruppi societari BNL e BNP Paribas operanti in Italia (di seguito "Fondo") relativamente alle modalità di iscrizione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti (di seguito "familiari") e della relativa contribuzione.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

Sono soggetti fiscalmente a carico quelli individuati dalla vigente disciplina tributaria ai sensi dell'art.12 del TUIR.

Sono considerati fiscalmente a carico:

- i figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto;
- il coniuge se non legalmente ed effettivamente separato;
- i soggetti indicati all'art. 433 del Codice civile (quindi anche ascendenti, generi e nuore, suocere e suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali) che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 3 - ADESIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI

Per procedere all'iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, l'aderente dovrà entrare sul sito www.fondopensionibnl.it e formalizzare la richiesta direttamente nell'apposita sezione della propria area riservata, dove è possibile effettuare la compilazione del modulo di adesione on line.

Il modulo deve essere sottoscritto dal genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore; qualora si tratti di persona maggiorenne e capace, il modulo deve essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico. In entrambi i casi il modulo deve essere sottoscritto dall'aderente/beneficiario ed inviato al Fondo.

L'adesione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico può avvenire solo in un momento successivo all'adesione al Fondo dell'Associato principale e fintanto che la posizione risulti attiva, non totalmente riscattata.

L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite con la già predetta domanda.

Nel caso di un iscritto fiscalmente a carico minorenne, il questionario di autovalutazione non deve essere compilato.

La posizione del familiare fiscalmente a carico è autonoma e distinta rispetto a quella dell'Associato principale, pertanto, l'adesione del familiare fiscalmente a carico non si interrompe con la cessazione del rapporto tra l'iscritto principale ed il Fondo. In tale caso l'iscritto principale, anche uscito, potrà continuare a finanziare la posizione individuale del fiscalmente a carico.

ARTICOLO 4 – CONTRIBUZIONE

La contribuzione al Fondo in favore del familiare è effettuata dall'aderente con versamenti liberamente determinati dallo stesso.

I versamenti della contribuzione dovranno avvenire, periodicamente o anche occasionalmente, secondo le modalità e la modulistica presente sul sito e seguendo le indicazioni presenti sul sito stesso.

La contribuzione potrà essere dedotta dal reddito imponibile dell'aderente medesimo nel rispetto del limite massimo di deducibilità annua, concorrendo al raggiungimento di tale limite anche quella versata sulla propria posizione individuale.

L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Fondo Pensione provvederà annualmente, entro il mese di marzo dell'anno successivo all'avvenuto versamento, a trasmettere la certificazione relativa ai contributi versati a favore del familiare a carico, per gli adempimenti fiscali previsti. Tale certificazione sarà pubblicata nell'area riservata del familiare fiscalmente a carico, nella sezione "Documentazione".

ARTICOLO 5 – PERDITA REQUISITO FISCALMENTE A CARICO

Al venir meno del requisito di soggetto fiscalmente a carico o alla perdita del requisito di partecipazione al Fondo da parte dell'aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, è consentito al familiare proseguire la partecipazione al Fondo in qualità di "Aggregato" senza contribuzione ovvero con contribuzione a proprio carico da versare secondo le modalità e la modulistica presente sul sito ovvero trasferire la propria posizione ad altro Fondo.

Il fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa che comporti la maturazione di TFR, può destinare il TFR maturando anche se il datore di lavoro non applica il contratto di riferimento del fondo. In tale evenienza, il Fondo, su richiesta dell'iscritto e del Datore di Lavoro, fornisce le istruzioni per effettuare il versamento. Si avverte che in questo caso l'aderente potrebbe perdere il diritto alla contribuzione datoriale spettante in caso di adesione al fondo collettivo di riferimento.

La perdita del requisito di fiscalmente a carico deve essere comunicata tempestivamente al Fondo mediante apposita modulistica scaricabile dal sito www.fondopensionibnl.it.
Qualora il familiare abbia acquisito la qualifica di "Aggregato" avrà anche diritto di voto nell'assemblea del Fondo, a condizione di aver conseguito la maggiore età entro la data di deliberazione di convocazione dell'Assemblea per le votazioni.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI PER RICHIEDERE LE PRESTAZIONI

La liquidazione delle prestazioni avverrà secondo le modalità stabilite negli appositi Regolamenti: "Regolamento delle Anticipazioni della posizione individuale maturata" e "Regolamento per l'erogazione delle prestazioni del Fondo".

Le richieste di erogazione di anticipazioni/prestazioni del familiare minore di età sono subordinate all'ottenimento della relativa autorizzazione del Giudice Tutelare.

Il fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa, in caso di cessazione di detta attività, ha diritto di chiedere il riscatto per perdita dei requisiti, esercitabile fino all'inizio di una nuova attività lavorativa.